

SCHEMA INFORMATIVA SINTETICA

N.02/24

Titolo	Esonero contributivo per le assunzioni di percettori di ADI e SFL
Di cosa si tratta	<p>Per le assunzioni che decorrono dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo per le assunzioni dei percettori dell'assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le assunzioni a TEMPO INDETERMINATO (anche nella formula dell'Apprendistato professionalizzante) è previsto, per un periodo massimo di 12 mesi, un esonero del 100% dei soli contributi previdenziali nei limiti di un massimale annuo di 8.000 euro. In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto. per le assunzioni a TEMPO DETERMINATO compete per un periodo massimo di 12 mesi un esonero dei soli contributi previdenziali del 50% fino ma nei limiti di massimale annuo di 4000 euro. In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto.
Chi può essere assunto	L'assunzione deve ritenersi ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri, <u>è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI)</u>
Chi può assumere	<p>L'esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori del settore agricolo.</p> <p>L'esonero è fruibile in presenza della regolarità contributiva (DURC) e del rispetto della contrattazione collettiva - di tutti i livelli.</p> <p>Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione del lavoratore il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito. La restituzione dell'incentivo non è dovuta allorché l'interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.</p> <p>Si dovranno osservare anche le regole del "de minimis"</p>
Procedura necessaria	<u>L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono il lavoratore dopo l'offerta di lavoro intermediata nel SIISL, attraverso l'APL ASSOCIAZIONE WORKING o altre APL autorizzate che rappresentano i nuovi attori in questo nuovo assetto.</u>
Informazioni e contatti	Associazione Working Via Resuttana, 352 - 90146 Palermo Tel. 0916700469 Cel.3662692868 www.aplworking.it associazioneworking@gmail.com

N.B. La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia ai testi integrali:

- artt. 10 e 12, comma 10, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro 2023)
- circolare INPS n. 111 del 09 Dicembre 2023



Agenzia per il lavoro
DDG 41953 del 30/07/2020

Agenzia formativa
DDS n. 1777 del 02/12/2021
Codice CIR HPF712

Albo delle agenzie del lavoro e dei soggetti
accreditati alle politiche attive



(ex Art. 6 D. Lgs. 276/2003)
Codice intermediario G2735008555

